

Avvocato Stefano Carmignani
Via Gavinana n.40
55011, Altopascio (LU)
Tel. 0583.269022 – Mobile 338.1504075
avvstefanocarmignani@gmail.com
stefano.carmignani@pec.avvocatilucca.it

TRIBUNALE CIVILE DI LUCCA
Estratto ricorso per usucapione speciale Legge n. 346/1976 e 1159 bis c.c.
R.G.n. 1066/2026

LANCELLOTTI CARMINE CIRIACO, c.f. LNCCMN62C17G702T residente in Capannori (LU) Via delle Vigne n.1/B, con l'Avv. Stefano Carmignani del Foro di Lucca (c.f. CRMSFN65H29C113Y), con studio in Altopascio (LU) Via Gavinana n.40 Tel 0583.269022 – 3381504075, pec “stefano.carmignani@pec.avvocatilucca.it”.

PREMESSO CHE

-Lancellotti Carmine Ciriaco da oltre 20 anni si trova nel possesso ininterrotto, pacifico e pubblico dei seguenti beni immobili da sempre destinati ad uso esclusivamente agricolo:

- Terreno con annesso un fabbricato in rovina, ubicato nel comune di Capannori (LU), alla Via Fonda, distinto nel Catasto Terreni del medesimo comune al Foglio 158, Particella 330, prato di classe 2, reddito dominicale € 0,72 (L. 1400); reddito agricolo € 0,58 (L. 1.120) e Catasto terreni Foglio 158 Particella 332 Sub. 2, porzione di fabbricato senza reddito alcuno ed avente i seguenti intestatari:

“Giovanni Arturo Pierotti (Arturo) nato a Capannori (LU) il 25.11.1883; Aurelia Pierotti (Amelia) n. Capannori il 14.02.1887 – m. 02.11.1966 a Lucca; Zelmira Olga Pierotti (Elvira) n. Capannori il 05.03.1890 – m. 01.12.1976; Giovanni Clerio Pierotti (Elio) n. Capannori 13.01.1893 – m. il 04.03.1964; Maria Giovanna Pierotti (Giannina) n. Capannori il 14.07.1895 e m. il 13.10.1997”;

-Il sig. Lancellotti fin dagli anni 90' ha sopportato tutti gli oneri e i costi relativi alla gestione di tali aree agricole e goduto in modo esclusivo delle stesse e dei frutti della sua produzione con *l'animus possidendi e uti dominus*. Nessun interessamento si è più manifestato nel corso di questi anni da parte dei proprietari, loro eredi o aventi causa su questa proprietà rurale.

-Le indagini eseguite nei PP.RR.II. per un periodo ultraventennale, non hanno evidenziato trascrizioni contro l'istante o i suoi danti causa, di domande giudiziali non perente dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui predetti beni, come sopra elencati, come attestano le ispezioni ipotecarie prodotte;

-L'istante ha interesse a far accertare e dichiarare l'acquisizione del diritto di proprietà per usucapione ex art. 1159 bis e L. 346 del 1976 poiché di piccola proprietà rurale con fabbricato annesso trattasi. Il quarto comma dello stesso art. 1159 bis c.c. si applica anche ai Comuni non classificati montani sempre che il reddito dominicale dello stesso terreno non superi le vecchie L. 5000 - art. 2 stessa legge- ed il modesto reddito del terreno in questione (€ 0,72 o L. 1.400) - conferma l'inclusione nella sfera di applicabilità della stessa legge.

Tutto ciò premesso Lancellotti Carmine Ciriaco, ut supra, ricorre affinché il Tribunale adito, ex art. 1159

Avvocato Stefano Carmignani

Via Gavinana n.40

55011, Altopascio (LU)

Tel. 0583.269022 – Mobile 338.1504075

avvstefanocarmignani@gmail.com

stefano.carmignani@pec.avvocatilucca.it

bis c.c. e della L. n. 346/76, autorizzi la notifica del presente ricorso e dell'emanando decreto ai soggetti intestatari dei terreni per cui è causa, nonché autorizzi le affissioni così come previsto dalla L. n. 346/76 e, per l'effetto Voglia accertare e dichiarare che i seguenti beni immobili:

“ il terreno con annesso un fabbricato in rovina, ubicato nel comune di Capannori (LU), alla Via Fonda, distinto nel Catasto Terreni del medesimo comune al Foglio 158, Particella 330, prato di classe 2, reddito dominicale € 0,72 (L. 1400); reddito agricolo € 0,58 (L. 1.120) e al Catasto terreni Foglio 158 Particella 332 Sub. 2, porzione di fabbricato senza reddito alcuno” sono divenuti di piena proprietà esclusiva del sig. Lancellotti Carmine Ciriaco per intervenuta usucapione speciale, ai sensi dell'art. 1159 bis c.c. e della L. n. 346/79 e conseguentemente

disporre

la trascrizione dell'emanando decreto con ogni più ampio esonero da ogni responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari competente per territorio,

con l'espresso avvertimento che chiunque vi abbia interesse può proporre opposizione alla presente richiesta di riconoscimento di proprietà, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. nr. 346/1976 e s.m.i., entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione all'Albo del Comune di Capannori e del Tribunale di Lucca o dalla data di notifica del presente ricorso; anticipando sin da ora che, limitatamente al bene n.1, con separata istanza verrà chiesta l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art.150 c.p.c., sia del presente ricorso sia dell'emanando decreto che sarà pronunciato da parte del Giudice designando, attesa l'irreperibilità dei relativi intestatari . Spese e competenze di lite, a carico di chi dovesse opporsi;

Si da atto che per riferimento alla presente procedura è stata attivata la procedura di mediazione obbligatoria presso l'Organismo di Mediazione Forense c/o L'Ordine degli avvocati di Lucca avente n. 146/26 con primo incontro fissato per la data del 20/07/2026 ore 9:30 mediatore designato Avv. Peroni Fabrizio (347.5346486)

Lucca li, 10/06/2026

Con Osservanza

Avv. Stefano Carmignani

Firmato digitalmente